

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 764/96 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1808/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CE) n. 1808/95⁽¹⁾ la Comunità ha deciso di aprire ogni anno, nel quadro del GATT, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o a dazio zero, per determinati prodotti agricoli, industriali e della pesca;

considerando che, in base all'offerta depositata nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) tenuto conto del carattere specifico degli scambi di prodotti di iuta e di cocco, a partire dal 1971 la Comunità europea ha aperto per tali prodotti, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie consistenti in una progressiva riduzione dei dazi della tariffa doganale comune senza limiti quantitativi e successivamente, dal 1978, in una sospensione totale di tali dazi;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, si applica un nuovo modello di sistema delle preferenze generalizzate che prevede una modulazione dei dazi, che questa nuova situazione rischia di compromettere il mantenimento e lo sviluppo dei tradizionali flussi di scambio tra i paesi fornitori di tali prodotti e la Comunità; che occorre pertanto che la Comunità proceda autonomamente, all'apertura di contingenti tariffari comunitari per prodotti manufatti di iuta e di cocco a dazio zero per determinati quantitativi e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1998; che, poiché il presente regolamento si applica, per l'anno in corso, solo a decorrere dal 1° luglio, occorre prevedere l'apertura dei suddetti contingenti da tale data al 31 dicembre 1995 per l'intero volume del contingente annuale;

considerando che, nell'ambito dei negoziati di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, si è convenuto, per mantenere i flussi tradizionali

degli scambi di tali paesi, di aumentare del 5 % i contingenti per prodotti che figurano nell'allegato IV, parti A e B del regolamento (CE) n. 1808/95;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1808/95 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di alcuni altri contingenti comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca, e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti».

2) All'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. I dazi all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato V sono totalmente sospesi entro i limiti dei quantitativi e dei periodi indicati in corrispondenza di ciascun prodotto.»

3) All'articolo 4, paragrafo 1, gli importi «10 540 000» e «1 200 000» sono sostituiti rispettivamente da «11 067 000» e «1 260 000».

4) All'allegato IV, parte B, gli importi «2 316 000» e «2 069 000» che compaiono nella colonna «Volume del contingente (in ecu)» sono sostituiti rispettivamente da «2 432 000» e «2 172 000».

5) È aggiunto l'allegato V che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1998.

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1.